

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI CARPINETI**

## **Art. 1**

### **Riconoscimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze**

Il Consiglio Comunale di Carpineti visto l'art 67 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 52 del 5 agosto 2004, esecutiva ai sensi di legge riconosce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Carpineti (di seguito denominato solo C.C.R.).

Tale riconoscimento deriva dalla consapevolezza che i Consigli dei Ragazzi costituiscono una modalità educativa che permette loro di confrontarsi, di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte.

E' in questo spirito di alleanza tra ragazzi e adulti che i ragazzi potranno esercitare il diritto ad associarsi, come sancito ufficialmente dalla Convenzione Internazionale dei diritti del Bambino.

Ciò implica che gli adulti siano disposti all'ascolto e all'osservazione in modo da facilitare le azioni e la realizzazione dei progetti dei ragazzi e delle ragazze, assumendo, gli adulti, un ruolo educativo volto a rendere attive le loro sensibilità e le loro competenze;

## **Art. 2**

### **Che cosa è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze**

Il C.C.R è un organo, composto da ragazzi/e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Carpineti e svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale. Organizza iniziative proprie utilizzando un budget ad esso destinato.

## **Art. 3**

### **Composizione e suo inserimento nel Consiglio Comunale**

Il C.C.R. è composto da ragazzi e ragazze delle scuole primarie (limitatamente alle classi quarte e quinte) e delle scuole secondarie di primo grado (limitatamente alle classi prime e seconde) esistenti sul territorio comunale. Esso sarà costituito formalmente come Gruppo di Lavoro (denominato: Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) . Esso dipenderà dall'Assessorato ai Diritti dell'Infanzia con il quale si rapporterà gerarchicamente.

Al C.C.R. potranno essere affiancate le seguenti figure :

- N. 1 facilitatore, designato dall'Amministrazione Comunale, di comprovata capacità professionale ed esperienza;
- N. 1 educatore, sempre di nomina dell'Amministrazione Comunale, con compiti di collegamento con le scuole;
- Almeno n. 1 insegnante, per ciascun plesso, che le scuole interessate avranno cura di nominare quale referente per il progetto C.C.R.

Gli operatori citati al punto precedente collaborano, con funzione consultiva e di affiancamento, con il C.C.R.

## **Art. 4**

### **Sede e funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze**

Il C.C.R. ha la propria sede istituzionale presso i locali della Scuola e, di norma, indice le proprie riunioni in detti locali, ma può convocarle anche presso locali del Comune.

Per tutto quanto non strettamente di competenza del Comune si chiederà la collaborazione delle istituzioni scolastiche interessate al progetto.

E' facoltà del Consiglio Comunale fare richiesta di parere al C.C.R. su alcune materie che siano oggetto anche del programma del Consiglio medesimo. E', altresì, facoltà del Sindaco e di ogni Assessorato indire o partecipare a riunioni tematiche con il C.C.R. ed eventualmente iscrivere all'O.D.G del Consiglio Comunale argomenti che siano stati oggetto di dette riunioni.

Il C.C.R. è composto, al massimo, da N. 16 ragazzi/e eletti/e nelle scuole primarie (limitatamente alle classi quarte e quinte) e nelle scuole secondarie di primo grado (classi prime e seconde) presenti nel Comune. Il numero minimo di Consiglieri eletti in carica per ritenere valida la composizione del Consiglio è pari a 8.

Il C.C.R. neo eletto deve indire la prima seduta di Consiglio entro 15 giorni dalla data delle elezioni che avverrà, in seduta plenaria, contestualmente alla prima riunione utile del Consiglio Comunale. Detta riunione fungerà da seduta di insediamento.

Il C.C.R. si riunisce, di norma, una volta al mese ed è validamente costituito con la metà più uno dei componenti. Alle riunioni di Consiglio dovrà' essere presente il facilitatore con i seguenti compiti:

- a) a) stilare delle note riassuntive, relative agli argomenti trattati nel corso della seduta;
- b) b) svolgere la funzione di coordinatori e di osservatori senza facoltà di voto, ma con il diritto di esprimere un loro parere sugli argomenti in discussione e di riportare tale parere in calce alle note di cui sopra;
- c) c) esprimere parere obbligatorio nelle decisioni di spesa.

7. Le riunioni del C.C.R., successive a quella di insediamento, avvengono, di norma, nelle ore pomeridiane; si possono avere riunioni congiunte fra il C.C.R., il Consiglio Comunale e/o gli Assessorati di competenza. Le sedute del C.C.R. sono sempre pubbliche.

Il facilitatore che funge da coordinatore ha i seguenti compiti:

- di moderatore durante la seduta di Consiglio (regolando gli interventi, i tempi della discussione, dando la parola ai consiglieri che la richiedessero);
- provvede a redigere l'O.D.G della seduta, tenendo conto anche degli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Comunale;
- provvede ad inoltrare, nelle sedi opportune, la convocazione del C.C.R, perché questo sia recapitato agli eletti.

La convocazione, che riporta l'O.D.G da discutere,, deve essere redatta in forma di lettera ed inoltrata almeno tre giorni prima della seduta.

8. Le materie oggetto di esame da parte del C.C.R. devono rientrare nelle cinque "aree tematiche " sulle quali è stato redatto il programma elettorale:

- AMBIENTE ED ECOLOGIA
- CULTURA – SPETTACOLO
- GIOCHI – SPORT E DIVERTIMENTO
- SOLIDARIETA' E SALUTE
- MOBILITA', CONOSCENZA E SVILUPPO DEL TERRITORIO.

9. In attesa che il C.C.R adotti un proprio regolamento, inerente le modalità di gestione del proprio funzionamento, si applica la seguente disposizione:

Il C.C.R. decide a maggioranza dei presenti e si esprime su qualsivoglia problema e/o proposta portata dai ragazzi all'attenzione dell'assemblea; pertanto non si pongono limiti all'attività di intervento.

Il C.C.R. semestralmente relaziona al Consiglio Comunale circa l'attività svolta.

10. Le decisioni che comportano impegni di spesa debbono ottenere il consenso del facilitatore Tali decisioni saranno portate a conoscenza dell'Assessore ai Diritti dell'Infanzia il quale avrà facoltà di decidere, di norma autonomamente e sulla base del proprio budget, per le spese correnti relative; mentre per gli importi che riterrà, a suo giudizio, di rilevante importanza, riferirà alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.

11. Le decisioni di spesa, adottate dal C.C.R. e avvallate dall'Assessore ai Diritti dell'Infanzia saranno portate a conoscenza del personale amministrativo del Comune affinché questo possa adottare i conseguenti atti amministrativi di impegno e successiva liquidazione.

#### **Art. 5**

#### **Dotazione finanziaria e relativa gestione**

1. Il C.C.R. è dotato di un fondo annuo che viene determinato in sede di elaborazione ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune. Detto fondo sarà parte integrante del budget in dotazione all'Assessorato ai Diritti dell'Infanzia e sarà gestito dall'Assessore dello stesso sulla base delle proposte di spesa adottate da C.C.R., secondo le modalità del precedente art. 4 commi 10 –11.
2. Il Fondo serve a finanziare le spese correnti e sarà gestito nelle forme e con i limiti fissati dalle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità.

#### **Art.6**

#### **Composizione, elezione, durata in carica, decadenza e scioglimento**

1. Il C.C.R. si compone al massimo di 16 membri, che vengono così eletti:
  - Scuola primaria VALESTRA n. 4 consiglieri

- • Scuola Primaria CARPINETI n. 4 consiglieri
- • Scuola Secondaria di Primo Grado CARPINETI n. 8 consiglieri

2. Le elezioni del C.C.R. avvengono, di norma ogni due anni e la fase di rinnovo dei suoi componenti ha inizio nel mese di Ottobre, mediante assemblee autorizzate dalle scuole e condotte dai giovani Consiglieri uscenti.

3. La campagna elettorale si svolge durante la settimana che precede le elezioni, che devono tenersi nel periodo compreso tra il 20 Novembre ed il 15 Dicembre. Ogni candidato potrà illustrare il proprio programma e distribuire i volantini con il programma elettorale .

4. I candidati alle elezioni vengono scelti dai loro compagni tramite brevi assemblee e a seguito di un colloquio informatore e convalidante con almeno un insegnante con funzione di "osservatore" e "consigliere"

5. I candidati dovranno elaborare un progetto di massima sul quale fondare la campagna elettorale. Questo progetto deve rientrare almeno in una delle seguenti "AREE TEMATICHE ":

- • AMBIENTE ED ECOLOGIA
- • CULTURA – SPETTACOLO
- • GIOCHI – SPORT E DIVERTIMENTO
- • SOLIDARIETA' E SALUTE
- • MOBILITA', CONOSCENZA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

6. Ogni ragazzo ed ogni ragazza che partecipa alla elezione, può esprimere, al massimo, due voti di preferenza per i candidati della scuola che gli elettori frequentano.

7. Ogni classe interessata alle elezioni potrà presentare al massimo 4 candidati; saranno eletti coloro che avranno ottenuto piu' preferenze e, in caso di parità di voti, si procederà mediante sorteggio.

8. Le elezioni si svolgono nell'aula magna di ciascuna scuola interessata e votano solamente i ragazzi e le ragazze appartenenti alle classi (quarte e quinte per le scuole primarie , prime e seconde per le scuole secondarie di primo grado) e alla scuola che essi frequentano.

9. In ogni scuola sarà predisposta una bacheca dove verrà affisso tutto il materiale elettorale; così come ogni istituto scolastico si adopererà nel collaborare con i candidati (dalla fase preparatoria sino a quella della comunicazione finale dei risultati), per produrre e distribuire il materiale necessario all'espletamento delle elezioni. In particolare saranno messi a disposizione dei ragazzi: carta, fotocopiatrice, computer, fax (per trasmettere, tra l'altro, la lista dei candidati al Comune) ed il necessario materiale di cancelleria da usare il giorno delle elezioni.

10. In ciascuna scuola saranno previsti ed attrezzati gli spazi necessari alla installazione delle cabine e dei seggi elettorali.

11. Ogni scuola provvederà a:

- • redigere le liste dei candidati di propria competenza,
- • affiggere, con congruo anticipo e sulle proprie bacheche, le liste già redatte,
- • trasmettere copia delle medesime al Comune.

12. Ogni scuola provvederà, inoltre, a fornire ai Presidenti di seggio l'elenco nominativo (diviso per classi) degli alunni/ elettori interessati alle elezioni.

13. Il Comune provvederà a fornire le schede elettorali senza alcuna sovrastampa , nonché le urne nelle quali dovranno essere depositate le schede dopo l'esercizio del voto.

14. Le elezioni si tengono ,preferibilmente, nella mattina del 20 Novembre (in coincidenza della Giornata Internazionale dei Diritti del Bambino); i seggi rimarranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Tale data deve, possibilmente, essere compresa nel mese di Novembre e, comunque, non oltre il 15 Dicembre dell'anno corrente.

15. Il giorno delle elezioni e prima dell'inizio delle operazioni di voto, saranno insediate le commissioni elettorali che provvederanno: a fare rispettare il diritto di esercizio al voto da parte di chi ne ha diritto, allo spoglio delle schede e a compilare il verbale delle elezioni.

16. Ogni commissione elettorale sarà composta da due persone: 1 Presidente e 1 scrutatore, secondo il seguente criterio:

- Per le Scuole Primarie il Presidente sarà individuato fra uno dei genitori che si rendessero disponibili ad espletare tale funzione; anche lo scrutatore sarà un genitore o un operatore scolastico.
- Per le Scuole Secondarie di primo grado il Presidente sarà individuato in un operatore scolastico; gli scrutatori saranno scelti fra gli studenti che frequentano le classi terze.

17. Il Presidente del seggio, dopo aver individuato e riconosciuto l'alunno elettore sulla base dell'elenco nominativo fornito dalla scuola, provvederà a consegnare, allo stesso, la scheda e la matita necessaria per esercitare il diritto al voto.

18. Il Presidente di seggio ammette, nella cabina elettorale, un solo alunno/ elettore per volta.

19. Il voto consiste nello scrivere, per esteso ed in carattere stampatello, il/ i nome/ i e cognome/ i del/ i candidato/ i (al massimo due) al/ i quale/ i si intende dare la preferenza .

20. Ogni altro tipo di indicazione, che sarà ritenuta lesiva della dignità delle operazioni elettorali, rende nullo il voto espresso.

21. Dopo avere esercitato il diritto di voto, l'alunno/a elettore/elettrice deve mettere, personalmente, la scheda nell'urna all'uopo predisposta e riconsegnare la matita al Presidente di seggio; nonché apporre la propria firma sull'elenco in possesso del Presidente.

22. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede elettorali sarà espletato, dalla stessa Commissione, immediatamente dopo la chiusura delle urne. I verbali e le schede valide, bianche e/ o nulle (oltre a quelle eventualmente rimaste inutilizzate) verranno, poi, recapitate a mano al Comune che provvederà ad archivarle. Il materiale elettorale in parola dovrà pervenire al Comune diviso, confezionato e sigillato per tipologia.

23. I nominativi dei/delle consiglieri/e eletti/e verranno resi noti il primo giorno utile successivo ed il relativo elenco sarà esposto nella bacheca predisposta, all'uopo, dalla scuola.

24. Il C.C.R. rimane in carica per due anni e i consiglieri uscenti non possono essere eletti nuovamente.

25. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, non è attribuito ad alcun altro, almenochè non siano ancora trascorsi tre mesi dalla data di insediamento del Consiglio. In tal caso il seggio lasciato vacante potrà essere attribuito al primo nominativo dei non eletti nel plesso scolastico di competenza. Se il candidato rifiuta ne ha diritto il successivo.

26. La decadenza dal mandato di consigliere sopravviene solo per dimissioni del consigliere stesso.

27. Il C.C.R. viene sciolto con atto del Consiglio Comunale su istanza dell'Assessore ai Diritti dell'Infanzia, nel caso che si verifichi una diminuzione (per decadenza o qualsiasi altra causa sopravvenuta) di un numero di consiglieri tale che la composizione dello stesso risulterebbe inferiore a 8.

I rimanenti membri del C.C.R. rimangono in carica solo per la gestione ordinaria dei progetti già in corso e che debbono essere portati a termine.

Nel caso specifico le elezioni verranno indette tra il mese di Novembre ed il 15 Dicembre del primo anno scolastico utile, senza attendere la naturale scadenza del mandato.